



## Deliberazione della Giunta

n. 923 del 6 maggio 2008

**OGGETTO:** Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera. Presa d'atto del testo sottoscritto ed individuazione delle attività conseguenti di competenza Regionale.

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, d'intesa con l'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon riferisce quanto segue. Il progressivo interrimento dei canali industriali di Porto Marghera e l'impossibilità di procedere alle normali attività di scavo per effetto della contaminazione dei sedimenti dovuta alle attività industriali dei decenni passati ha provocato una situazione di crisi economica e ambientale, rendendo impossibile il transito delle navi con pescaggio oltre i 30' (9,14 m), con grave danno sotto il profilo economico per tutto il sistema industriale dell'area.

In considerazione di quanto esposto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004 è stata dichiarato, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla navigabilità dei canali portuali.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, il Segretario regionale all'ambiente e lavori pubblici è stato nominato Commissario delegato per provvedere alla individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative necessarie a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di navigazione che interessano il Porto di Venezia.

Anche la Regione Veneto interviene direttamente in merito alla gestione dei fanghi di dragaggio con la sottoscrizione in data 6 luglio 2005 del «*Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii.*» con il concessionario S.I.F.A. s.c.p.a..

Fra i vari lavori previsti nell'ambito del Progetto integrato, il cui importo complessivo dell'investimento è pari a € 194.272.520,00, di cui € 92.800.000 di finanziamento Regionale, vi era l'utilizzo della "cassa di colmata A" (ubicata in Comune di Mira) per:

- lo scavo di terreni da utilizzare nei lavori di ricomposizione morfologica della laguna;
- il deposito definitivo di fanghi di dragaggio dei canali lagunari contaminati entro i limiti previsti per le zone industriali;
- la realizzazione di un impianto di affinazione dell'acqua depurata attrezzato a "parco d'acqua fruibile".

I lavori previsti in “cassa di colmata A” concorrevano alla definizione del Piano Economico Finanziario predisposto da SIFA e accettato dalla Regione del Veneto, con conseguente definizione della tariffa di trattamento delle acque reflue civili e industriali che saranno conferite al PIF.

A seguito della successiva opposizione del Comune di Mira all'ipotesi di utilizzo della “cassa di colmata A” per il deposito definitivo dei fanghi di dragaggio dei canali industriali, fatto che non consente il rispetto del Piano Economico e Finanziario del Progetto Integrato Fusina, il concessionario SIFA, al fine riequilibrare tale Piano, ha formulato una proposta progettuale, in variante a quanto previsto dal Progetto Integrato Fusina, per la realizzazione di una discarica in località “Moranzani” a Malcontenta, come messa in sicurezza e ampliamento di discariche esistenti, nella quale troveranno allocazione i sedimenti contaminati oltre colonna “C” del Protocollo 1993, il cui escavo è di competenza del Commissario Delegato.

La proposta SIFA consente, di fatto, di evitare un potenziale contenzioso che si potrebbe creare tra la Regione del Veneto ed il concessionario, conseguente allo squilibrio del Piano Economico Finanziario.

Con DGR 1448 del 22.05.2007 la Regione Veneto ha ritenuto approvabile la proposta di variante presentata dal concessionario SIFA s.c.p.a. ed ha ritenuto di aderire formalmente alla proposta del Commissario Delegato di promuovere un Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 32 della Legge Regionale 35/2001 <sup>(1)</sup>, fra tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei sedimenti di scavo dei canali dell'area di Porto Marghera ed alla connessa realizzazione di interventi idraulici, viabilistici, ambientali dell'area di Malcontenta, nell'ottica di una riqualificazione ambientale paesistica del territorio.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, come già descritto nei contenuti con la citata DGR 1448 del 22.05.2007, consente, pertanto, di affrontare, molteplici problemi, risolvendo in modo economicamente vantaggioso per la Pubblica Amministrazione (Magistrato alle Acque di Venezia, Autorità Portuale, Commissario Delegato) lo smaltimento dei fanghi di dragaggio che, per la loro contaminazione, non possono essere smaltiti all'interno della conterminazione lagunare, e realizzando inoltre tutta una serie di altri interventi di riqualificazione ambientale dell'area di Malcontenta, richiesti come condizione di accettabilità dalla comunità locale.

In data 3 agosto 2007, i soggetti pubblici e privati interessati hanno sottoscritto un pre-Accordo di programma, i cui contenuti sono essenzialmente quelli definiti con la DGRV 1448/2007 più volte citata, con l'intento di procedere alla firma dell'Accordo di programma definitivo entro il tempo strettamente necessario per effettuare alcuni approfondimenti progettuali e contrattuali.

In data 31 marzo 2008 è stato sottoscritto l'«*Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera*» nella versione definitiva da tutti gli Enti Pubblici ed i Privati interessati dall'iniziativa.

---

<sup>1)</sup> La legge regionale 29/11/2001, n. 35 (BURV n. 109/2001) concernente «Nuove norme sulla programmazione» all'art. 32 (Accordi di programma) stabilisce che:  
«1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.  
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.  
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.  
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.»

Si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il testo sottoscritto quale ALLEGATO A.

Si evidenzia che il testo dell' Accordo di programma nella versione definitiva, contiene in particolare, rispetto al testo approvato con DGRV 1448/2007, le seguenti modifiche:

1. l'utilizzo del Molo Sali per la realizzazione di una cassa di colmata, in conformità a quanto previsto dal comma 996 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 <sup>(2)</sup>;
2. l'individuazione di una tariffa unica per il conferimento dei fanghi di dragaggio nel Molo Sali e nel Vallone Moranzani.
3. l'individuazione definitiva dell'area per il trasferimento dello stabilimento della S. Marco Petroli.
4. l'utilizzo dell'area della discarica Solvay Solexis S.p.A., ora Solvay Fluor Italia S.r.l., per lo stoccaggio provvisorio dei sedimenti e delle terre di scavo provenienti dagli interventi di competenza del Commissario Delegato per l'emergenza idraulica.

Per la Regione Veneto il documento è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, così come delegato con la richiamata DGR 1448 del 22.05.2007 e verrà reso esecutivo con suo Decreto ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001.

L'accordo stabilisce e regola le attività e le competenze proprie di ciascun sottoscrittore. In particolare sono individuate quelle attività, iniziative ed interventi che la Regione Veneto dovrà avviare e realizzare al fine dell'attuazione operativa dell'Accordo di Programma.

In generale gli interventi oggetto dell'Accordo, attuati dai vari sottoscrittori sono:

- il dragaggio dei canali di grande navigazione portuali della laguna di Venezia sino alla quota intermedia di - 11,00 m s.l.m.m.;
- la messa in sicurezza dell'area 23 ha di cui al successivo Art. 3 e la realizzazione delle prime infrastrutture per lo stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo anche classificati come pericolosi;
- la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione di sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo, anche pericolosi;
- la realizzazione di una cassa di colmata in area portuale, denominata "Molo Sali", per il refluento di sedimenti di dragaggio con caratteristiche chimiche "oltre C" Protocollo 1993, classificati come non pericolosi;

<sup>2)</sup> L'art. 1, comma 996 della legge 27/12/2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» stabilisce che:

«996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 [relativa al Riordino della legislazione in materia portuale], dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a:  $K$  minore o uguale  $1,0 \times 10^9$  m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella I, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia. 11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.»

- la realizzazione di un impianto di smaltimento definitivo per sedimenti di dragaggio non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani);
- l'interramento di linee elettriche AT di TERNA nell'ambito della razionalizzazione della rete elettrica AT nelle province di Padova e Venezia, come meglio specificata nell'art. 6;
- l'interramento di linee elettriche MT/BT di ENEL nelle aree interessate dall'Accordo e la realizzazione di una nuova cabina primaria con relativi raccordi alla rete MT esistente;
- interventi sulla viabilità nelle aree interessate dall'Accordo;
- interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore;
- la realizzazione di parchi urbani;
- la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare;
- il trasferimento della ditta San Marco Petroli nell'area denominata "23 ha", di proprietà attualmente del Comune di Venezia;
- la realizzazione di interventi di fognatura nell'area di Marghera/Malcontenta.

L'atto è stato sottoscritto: dal Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione del Veneto, dal Magistrato alle Acque di Venezia, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dal Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, dall'Autorità Portuale di Venezia, dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, dalla società San Marco Petroli, dalla società Terna, dalla società Enel Distribuzione Spa. Risulta ora necessario prendere atto, formalmente, delle competenze attribuite alla Regione e contestualmente individuare le linee guida per avviare le conseguenti fasi attuative.

Di seguito si riportano gli articoli dell'A. di P. che attribuiscono alla Regione competenze specifiche, con una descrizione sintetica delle attività. Una descrizione puntuale è contenuta nell'accordo stesso, allegato al presente atto.

**Art. 4** La Regione si impegna, relativamente agli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre di scavo, a progettare, realizzare e gestire:

- le infrastrutture di ricezione, disidratazione e caratterizzazione e gli impianti di inertizzazione/stabilizzazione da realizzarsi in una porzione di 7.5 ha dell'area denominata 23 ha all'interno di Porto Marghera;
- la Cassa di Colmata per sedimenti di dragaggio non pericolosi denominata "Molo Sali" nell'area industriale di Porto Marghera;
- l'impianto di smaltimento definitivo dei sedimenti denominato Vallone Moranzani;

**Art. 5** la Regione si impegna a procedere alla dismissione e smantellamento degli impianti realizzati, secondo quanto previsto all'art. 4, presso la porzione di 7,5 ha dell'area denominata 23 ha all'interno di Porto Marghera;

**Art. 6.2** la Regione si impegna a provvedere, relativamente al programma di interventi che la Società TERNA si impegna ad eseguire nell'ambito dell'Accordo di Programma, alla bonifica dei siti degli impianti ed alla gestione delle terre di scavo derivanti dalla realizzazione degli interventi, all'eliminazione delle interferenze con il metanodotto SNAM in corrispondenza della stazione Malcontenta, all'esproprio delle aree necessarie per realizzare le stazioni elettriche.

**Art. 6.3** la Regione si impegna a svolgere attività di progettazione e realizzazione di opere edili connesse alla risoluzione delle interferenze con le linee elettriche esistenti BT e MT, di Enel Distribuzione s.p.a., nonché la gestione delle terre di scavo e le attività concernenti le servitù di elettrodotto. Si impegna inoltre a provvedere, relativamente alla realizzazione della nuova cabina primaria denominata "C.P. Fusina" e relativi raccordi con la rete,

all'esproprio e alle servitù, alla bonifica dei siti, alla gestione delle terre di scavo, alla realizzazione delle eventuali opere civili di collegamento alle linee A.T. 132kV;

**Art. 8** la Regione si impegna a svolgere attività di progettazione ed espropriative inerenti la realizzazione degli interventi nella rete idraulica del Bacino Del Lusore, ed attività di monitoraggio ambientale nel Parco del Lusore;

**Art. 9** la Regione si impegna a provvedere alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale della fascia compresa fra terminal Fusina e Malcontenta con sistemazione a parco lineare. La Regione si farà carico, inoltre, degli oneri relativi all'acquisizione delle aree ed alla gestione, per i primi tre anni, del parco lineare;

**Art. 10B** la Regione si impegna a predisporre la progettazione ed all'acquisizione delle aree inerenti un ulteriore intervento di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare attraverso l'apertura alla libera espansione di marea e relativa riqualificazione morfologica di un'area di almeno 250 ettari;

**Art. 11** la Regione si impegna a predisporre quanto necessario per la realizzazione degli interventi indispensabili al trasferimento della ditta San Marco Petroli, mediante attività di bonifica del nuovo sito nella porzione di 16 ha dell'area 23 ha all'interno di Porto Marghera, demolizione delle opere non necessarie, progettazione e realizzazione delle nuove infrastrutture, progettazione e messa in sicurezza dell'area "tralicc", realizzazione della ricomposizione dell'area attualmente occupata dalla San Marco Petroli che si renderà disponibile a seguito del trasferimento;

**Art. 15** in considerazione della circostanza che gli interventi di cui ai precedenti articoli, oltre a quelli non richiamati ma contenuti nell'A. di P. sono strettamente connessi e tra loro interdipendenti, anche sotto il profilo della funzionalità, in quanto indispensabili per perseguire gli obiettivi e le finalità di cui al presente atto, la Regione del Veneto provvederà alla progettazione preliminare degli stessi, alla progettazione definitiva di quelli soggetti a VIA ed alla redazione in modo unitario dello studio di impatto ambientale;

**Art. 20** Tutti gli interventi previsti nell'Accordo ancorché stimati in maniera adeguata, potranno presentare, in fase di esecuzione, differenze in più o in meno rispetto al preventivato. A tale scopo è stata accantonata una somma per imprevisti, coordinamento e gestione dell'Accordo di Programma, che sarà gestita dalla Regione del Veneto. L'iniziativa nel suo complesso, consiste nell'attuazione, nel rispetto di una precisa cronologia, di interventi correlati e per i quali risulta indispensabile una visione unica e generale. Gli interventi si configurano, infatti, come parti di un unico progetto unitario da realizzarsi in modo coordinato tra i diversi soggetti attuatori, sotto un'unica regia di coordinamento, risultando strettamente connessi con la realizzazione del sistema di smaltimento dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione, mediante realizzazione e gestione di un sito di stoccaggio definitivo, e più in generale per il raggiungimento degli obiettivi comuni sottoscritti in forma unitaria nell'A. di P. Tra gli interventi sopra richiamati e previsti nell'Accordo citato, sono comprese delle attività che, opportunamente regolamentate con atti successivi, costituiranno variante all'attuale concessione in essere tra Regione Veneto e SIFA s.c.p.a., inerente il Project Financing - Piano Integrato Fusina, finalizzata a ricondurre ad equilibrio, come previsto per legge, il piano economico finanziario compromesso dall'intervenuta impossibilità di conferire in Cassa di Colmata A i fanghi di dragaggio.

A tal riguardo l'Avvocatura Regionale, con nota n. 246368/54.00 del 3.05.2007 ha valutato positivamente la proposta SIFA, configurandosi la stessa come variante progettuale al Progetto Integrato Fusina già approvato.

Tenuto conto, pertanto, della necessità di uno stretto coordinamento unitario, della necessità di garantire lo svolgimento delle attività secondo una cronologia ben precisa ed

interconnessa e della necessità di una visione unitaria degli interenti, si procederà, previa opportune verifiche e con atti successivi, all'affidamento all'attuale concessionario del Progetto Integrato Fusina, di attività poste in capo alla Regione, mediante un'estensione della concessione stessa e la relativa sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Per quanto concerne gli interventi la cui competenza è stata attribuita alla Regione, si evidenzia che non sono previsti finanziamenti da parte dell'Amministrazione Regionale, se non quanto già stabilito con precedenti contribuzioni. Infatti i finanziamenti derivano da somme rese disponibili da soggetti terzi e da somme derivanti dall'applicazione della tariffa per il conferimento dei sedimenti ai siti di stoccaggio.

In particolare l'Autorità Portuale di Venezia mette a disposizione 15.000.000 € per la realizzazione del "Molo Sali" e 24.000.000 € per la realizzazione degli impianti di smaltimento definitivo in località Moranzani, per la quale anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare mette a disposizione 13.000.000 €, la società Solvay Solexis S.p.A., ora Solvay Fluor Italia S.r.l., 1.000.000 €. La società San Marco Petroli mette a disposizione 4.000.000 € quale contributo all'operazione di trasferimento.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

1. di prendere atto dell' «*Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera*» sottoscritto in data 31 marzo 2008, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale quale Allegato A;
2. di prendere atto, delle competenze attribuite alla Regione Veneto dall'Accordo di Programma sottoscritto, così come esplicitato nelle premesse, qui richiamate. La Regione Veneto avvierà e perfezionerà, con le necessarie verifiche, le procedure per l'affidamento di attività/interventi all'attuale concessionario del Progetto Integrato Fusina;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale;
4. di demandare alla Direzione Regionale Progetto Venezia il perfezionamento degli atti conseguenti.

**ALLEGATO A**

(omissis)

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan